

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO  
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  
NEI CIMITERI COMUNALI**

**Approvato con D.C.C. n. 19 del 25 marzo 2013.**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva delle sepolture nei cimiteri comunali di Camisano capoluogo, Santa Maria e Rampazzo.

L'Amministrazione provvede al servizio che rientra tra quelli pubblici a domanda individuale, o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo.

**ART. 2**  
**ACCESSO AL SERVIZIO**

Per usufruire del servizio l'interessato che può essere il titolare della concessione cimiteriale o un suo avente causa, deve presentare domanda al Comune utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La domanda è perfezionata con l'apposizione della marca da bollo, la sottoscrizione, la presentazione all'ufficio protocollo con l'attestazione dell'avvenuto versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale della tariffa in vigore.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno e rappresenta per l'Ufficio Servizi Cimiteriali contratto al quale si applica il presente regolamento. Le richieste pervenute successivamente a tale data verranno in ogni caso evase a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.

E' necessario presentare domanda per ogni singola lampada votiva.

In ogni caso il Comune si riserva di dare corso alla domanda, previo accertamento della possibilità di effettuare l'allacciamento.

**ART. 3**  
**ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio è attivato nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo completa di tutti gli elementi di cui all'art. 2.

**ART. 4**  
**DURATA DELL'UTENZA - RINNOVO - DISDETTA**

La durata dell'utenza è di un anno che coincide con l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Il servizio si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso, salvo che l'interessato abbia presentato formale disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La disdetta è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esonera l'utente dal pagamento del canone per l'anno precedente.

**ART. 5**  
**TARIFFE**

La tariffa del servizio è stabilita dalla Giunta Comunale che, annualmente, potrà aggiornarla in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

**ART. 6**  
**COSTO DEL SERVIZIO**

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio versare a mezzo bollettino postale una tariffa così composta:

- contributo (da pagarsi una sola volta) a titolo di rimborso spese di allacciamento;
- canone di utenza per l'anno in corso che comprende manutenzione dell'impianto, ricambio delle lampade ed erogazione dell'energia elettrica.

Per gli anni successivi sarà richiesto solo il canone di utenza per ogni lampada. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.

In caso di operazioni cimiteriali eseguite a richiesta dei familiari, sarà comunque richiesto il pagamento della tariffa in vigore indipendentemente dai mesi di allaccio della lampada.

Nel caso di traslazione di una salma all'interno dei cimiteri comunali, non dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

#### **ART. 7 PAGAMENTI**

Il pagamento del canone ha scadenza annuale e deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del bollettino di conto corrente postale che l'Ufficio competente provvede ad inviare agli utenti.

In caso di mancato pagamento si invia all'utente moroso, tramite lettera raccomandata A.R., apposito sollecito con invito ad effettuare il pagamento nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, si provvede a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e a recuperare la somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada egli deve estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

#### **ART. 8 ORARIO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE TEMPORANEA**

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri è erogato tutti i giorni.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni, modifiche agli impianti ed esecuzione di lavori.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o per qualsiasi causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità e non comportano rimborsi agli utenti.

#### **ART. 9 DECESSO DEL TITOLARE**

In caso di decesso del titolare del contratto di illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune ai fini della variazione dell'intestazione. Diversamente il Comune individuerà d'ufficio l'erede che sarà tenuto al pagamento del canone, subentrando nel predetto contratto.

#### **ART. 10 DIVIETI DELL'UTENTE**

E' assolutamente vietato agli utenti:

- 1) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità;
- 2) sostituire e asportare le lampadine;
- 3) danneggiare gli impianti o manometterli per adattarli ad altri sistemi di illuminazione.

Ricorrendo tali circostanze il Comune, senza obbligo di avviso, può sospendere immediatamente la fornitura riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni o di esperire azioni civili e penali.

#### **ART. 11 OBBLIGHI DELL'UTENTE**

L'utente è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare immediatamente al Comune il mancato funzionamento della lampada votiva;
- 2) comunicare al Comune l'eventuale decesso del titolare del contratto di illuminazione ai fini della variazione dell'intestazione;
- 3) avvisare tempestivamente l'Ufficio Servizi Cimiteriali di ogni variazione del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone.

## **ART. 12 RECLAMI**

Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione da parte degli utenti deve essere fatta per iscritto.

L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere o differire i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

L'Ufficio competente si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della predetta segnalazione.

## **ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI**

L'abbonamento al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.